



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n..20944/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare Permanente VI e II e
Commissione Speciale Antimobbing

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione della Commissione pari Opportunità e per la tutela della dignità e dei diritti umani". - Reg. Gen.n.89 -

Ad iniziativa dei Consiglieri Bianca Maria D'Angelo, Martusciello, Romano, Nappi, Baldi, De Siano, Polverino, Mafalda Amente, Diodato, Ianniciello, Luciana Scalzi, Eva Longo.
Depositata il 24 settembre 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente e Commissione Speciale per la prevenzione del fenomeno del mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e culturale per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, - **5 O T T 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

Proposta di legge

*“Istituzione della Commissione per le Pari opportunità e per la tutela
della dignità e dei diritti umani”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri Bianca Maria D'Angelo, Martusciello,
Romano, Nappi, Baldi, De Siano, Polverino, Mafalda Amente, Diodato,
Ianniciello, Luciana Scalzi, Eva Longo.*

(Registro Generale numero 89)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE

Le leggi in vigore relative alla Consulta Femminile e alla Commissione Pari Opportunità risalgono al 1977 e al 1987.

Una rivisitazione delle normative citate è opportuna, considerata l'evoluzione della società'.

La finalità della presente legge è la promozione e la realizzazione delle pari opportunità' tra uomo e donna nella partecipazione della vita politica, sociale, istituzionale e professionale, in particolare per quanto concerne mansioni direttive e decisionali, ed in conformità a quanto stabilito dalla Costituzione, dallo Statuto Regionale, dalle disposizioni del Parlamento Europeo e dalle leggi nazionali.

Tuttavia, risulta necessario ampliare il campo di azione della Commissione e tutelare non solo la posizione sociale della donna, ma anche di tutte quelle minoranze presenti nel territorio campano, e, quindi, garantire dignità' e diritti umani con particolare riferimento alle differenze etniche, religiose, sessuali, politiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1
(Finalità)

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio regionale la Commissione per le pari opportunità e per la tutela della dignità e dei diritti umani.
2. La Commissione esercita un ruolo consultivo e di proposta per favorire l'uguaglianza sostanziale tra donne e uomini e per garantire pari dignità sociale individuando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta che ostacoli la piena realizzazione dei diritti umani.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2
(Scopi)

1. Per il perseguimento degli scopi istitutivi, la Commissione:

- a) Studia e promuove indagine e ricerche sulla condizione femminile in Campania, seminari e convegni per la conoscenza delle tematiche relative agli ostacoli di fatto limitativi delle pari opportunità, dei diritti umani e della dignità sociale, anche in collaborazione con altri Enti, Università, Istituti, Comitati, Organismi di Governo;
- b) promuove iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive, nazionali ed europee, di pari opportunità per la tutela della dignità e dei diritti umani ispirando in particolare la sua azione ai principi della Costituzione, della Carta sociale europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dello Statuto regionale;
- c) propone al Consiglio regionale e/o alla Giunta regionale iniziative di informazione dei dati raccolti verso gli organismi istituzionali, il mondo del lavoro e l'opinione pubblica in senso più generale;
- d) invita l'Ente a porre in essere iniziative politiche amministrative per rimuovere azioni di discriminazione diretta ed indiretta e comportamenti e atteggiamenti lesivi della libertà e della dignità umana;
- e) promuove iniziative culturali e azioni positive dirette:
 - 1) al principio di parità tra uomini e donne;
 - 2) alla protezione sociale;
 - 3) garantire l'effettiva applicazione del principio di eguaglianza;
 - 4) alla rimozione delle cause di rischio;
 - 5) alla promozione dell'accoglienza;
 - 6) al contrasto del disagio sociale;
 - 7) al rispetto dei diritti della persona;
 - 8) al principio di legalità.

2. Sviluppa rapporti con:

- a) la Commissione Pari Opportunità istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3
(Composizione della commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque membri.
2. I componenti di cui al comma 1, sono scelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti maggiormente rappresentativi sul piano regionale, aderenti a movimenti femminili di partiti politici e tra personalità che si siano particolarmente distinte per riconoscimenti e titoli in attività scientifiche, letterarie e sociali.
3. Le associazioni, i movimenti, le aderenti femminili ai partiti politici e le personalità che vogliono dichiarare la propria disponibilità a far parte della Commissione, indirizzano la documentazione necessaria, per la valutazione dei requisiti di cui al comma 2, alla Segreteria Generale del Consiglio Regionale della Campania, Is. F13, 80143 Napoli, entro il mese di settembre dell'anno precedente la scadenza della legislatura.
4. E' membro di diritto la/il consigliera/e per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro.
5. I componenti di cui al comma 1, sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale dopo la valutazione dei requisiti di cui al comma 2.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4
(Durata)

1. La Commissione per le pari opportunità e per la tutela della dignità e dei diritti umani dura in carica per tutta la legislatura. Alla scadenza resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo organismo.
2. Il Presidente del Consiglio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, nomina i componenti della commissione e delle sottocommissioni su proposta dei Presidenti dei gruppi politici presenti nel Consiglio regionale. Ne fanno parte di diritto le presidenti degli organismi di cui alle leggi regionali 16 febbraio 1977, n. 14 e 4 maggio 1987, n. 26.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5
(Funzionamento)

1. La Commissione, entro dieci giorni dal suo insediamento, elegge al suo interno il Presidente e due Vice Presidenti secondo il principio di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6.
2. L'attività ed i lavori della Commissione sono ordinati da un regolamento formulato dalla Commissione stessa e approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
3. La Commissione si riunisce almeno nove volte in un anno.
4. La Commissione si articola in sottocommissioni di lavoro, ciascuna di massimo venti membri, divise per aree tematiche:
 - a) pari opportunità tra donne e uomini, parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione del lavoro;
 - b) diritto alla salute;
 - c) condizione minorile;
 - d) diritto all'istruzione;
 - e) lotta e prevenzione agli abusi sulle donne, alle discriminazioni di razza, religione, tendenze sessuali;
 - f) sostegno e promozione all'imprenditoria femminile.
5. E' eletto un Coordinatore per ogni Sottocommissione.
6. I componenti delle Sottocommissioni sono individuati tra coloro che hanno prodotto la documentazione di cui al precedente art. 3, comma 3, e dai componenti della Commissione stessa.
7. La Commissione può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente della collaborazione, a titolo gratuito, di esperti interni ed esterni.
8. La Commissione presenta ogni anno una relazione sulla propria attività.
9. La Commissione può, in collaborazione con Assessorati, Fondazioni ed Enti della Regione Campania, proporre progetti ed iniziative culturali cofinanziati con fondi della Comunità Europea.
10. La Commissione può collaborare con la/il Consiglier/a/re di Pari Opportunità regionale per la verifica dei risultati dei progetti e delle azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6
(Forum)

1.La Commissione, con cadenza triennale promuove in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali, , anche con quanto disposto dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale del 23 ottobre 2007, n.11 un Forum regionale sullo Stato dei Diritti Civili e Sociali in Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7
(Sede, Compenso)

1. La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale e si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale del Consiglio regionale.
2. Per la partecipazione alle riunioni della commissione e delle sottocommissioni i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. La Commissione predispone annualmente un programma di attività, in collaborazione con i coordinatori delle sottocommissioni, con la previsione di spesa che, entro 15 giorni dalla sua formulazione, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
2. La somma stanziata è ripartita per 2/3 alle sottocommissioni e per 1/3 alla commissione stessa.
3. Alle spese di finanziamento ed a quelle per il perseguimento degli scopi istitutivi della Commissione, si farà fronte con gli stanziamenti sul capitolo 6041 del' UPB 01.01.01.06 con la cifra di euro 200.000,00
4. Il forum di cui al precedente articolo 6 è finanziato con risorse del fondo di cui all'articolo 50, comma 1, della legge regionale del 23 ottobre 2007, n. 11.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2009,n.6)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 28 maggio 2009, n.6 è così sostituito:

“1. Presso la Regione Campania sono istituiti:

- a) la commissione per le pari opportunità e per la tutela della dignità e dei diritti umani;
- b) la consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunità campana”.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 10
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) leggi regionali 16 febbraio 1977, n. 14 e 7 febbraio 1979, n. 12;
 - b) legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 e successive modificazioni.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.11
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.